

Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2024, n. 23-411

Sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", di cui alla D.G.R. n. 26-2131 del 21 settembre 2015. Approvazione delle indicazioni per la verifica della compatibilità afferente alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con riferimento alle buffer zone.



Seduta N° 28

Adunanza 21 NOVEMBRE 2024

Il giorno 21 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 14:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Elena CHIORINO

DGR 23-411/2024/XII

OGGETTO:

Sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", di cui alla D.G.R. n. 26-2131 del 21 settembre 2015. Approvazione delle indicazioni per la verifica della compatibilità afferente alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con riferimento alle buffer zone.

A relazione di: Marnati, Gallo

Premesso che:

il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la Comunicazione e l'Informazione (UNESCO) il 22 giugno 2014 con Decisione n. 38 COM 8B.41 ha iscritto il sito "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;

all'interno di tale Sito UNESCO, vengono individuate e distinte le Core zone, che coincidono con il Sito UNESCO medesimo, ovvero l'ambito territoriale iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale e le Buffer zone, che sono invece le zone tampone, ovvero le aree che circondano il sito iscritto, il cui utilizzo e sviluppo è legato a restrizioni e/o vincoli complementari, con il fine di garantire un maggior livello di protezione al sito medesimo;

complessivamente tra Core e Buffer zone sono interessati i territori di 100 comuni, di cui 1 soltanto in core, 28 in core e buffer zone e 71 soltanto in buffer zone;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25-1158 del 9 marzo 2015, ha preso atto che l'avvenuto riconoscimento del sito comporta la necessità di dare avvio alle attività di conservazione, tutela e

valorizzazione del sito stesso e del valore eccezionale riconosciutogli dall'UNESCO con la suddetta decisione del 22 giugno 2014;

il Piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, in particolare, al comma 6 dell'articolo 33 "Luoghi ed elementi identitari", relativamente alla tutela del sopra citato Sito UNESCO, rinvia, in aggiunta a quanto già disciplinato dal Piano stesso, ai contenuti di Linee guida operative, da predisporre dalla Giunta regionale come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei Comuni ricadenti nel sito e nella sua zona di protezione (buffer zone), allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente;

la Giunta regionale con deliberazione n. 26-2131 del 21 settembre 2015 ha approvato le Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO (di seguito: Linee guida UNESCO) che, tra l'altro, stabiliscono processi di aggiornamento e revisione degli strumenti urbanistici ed edilizi locali volti ad adeguare tali strumenti in funzione dei contenuti definitivi della dichiarazione di eccezionale valore del sito UNESCO;

attualmente, di tutti i Comuni ricompresi nel Sito UNESCO circa il 75% ha avviato le procedure di adeguamento dei propri piani regolatori alle Linee guida, predisponendo le analisi paesaggistiche preliminari e avviando la successiva variante urbanistica, ma solo circa il 20% di essi, ha concluso le procedure di adeguamento con l'approvazione della variante urbanistica;

il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con D.C.R. n. 200-5472 del 15 marzo 2022, per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra prevede per i Siti UNESCO che le core zone sono aree inidonee all'installazione di tali impianti, mentre le buffer zone sono aree di attenzione per le quali si richiede la redazione di uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante.

Richiamato che la recente normativa statale in materia di energia rinnovabile e, in particolare, il decreto legislativo n. 199/2021, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha rivisitato il quadro normativo in materia senza tuttavia trovare ancora completa attuazione, in quanto all'articolo 20, commi 1 e 4 demanda alle regioni la successiva individuazione delle aree idonee, in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), individuando già da subito, al comma 8, le aree da considerare idonee in attesa della successiva approvazione delle leggi regionali.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a precisare i contenuti e gli elaborati essenziali per la redazione dello studio sopracitato, prevedendo che, a tal fine, i progetti relativi agli impianti fotovoltaici a terra, compresi gli impianti di tipo agrivoltaico, collocati nelle buffer zone del sito "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato", dovranno essere corredati da uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante, ferme restando le indicazioni del PEAR e delle Linee guida UNESCO per le core zone.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Decisione n. 38 COM 8B.41 del 22 giugno 2014, con cui il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell' UNESCO ha iscritto il sito "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" nella Lista del Patrimonio Mondiale.
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

di approvare, in coerenza con le "Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO", di cui alla D.G.R. n. 26-2131 del 21 settembre 2015, e con il Piano Energetico Ambientale Regionale, di cui alla D.C.R. n. 200-5472 del 15 marzo 2022, le indicazioni per la verifica della compatibilità afferente alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con riferimento alle buffer zone, riportati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato

Sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato". Indicazioni per la verifica della compatibilità afferente alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con riferimento alle buffer zone

1. PREMESSE

Il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la Comunicazione e l'Informazione (UNESCO) il 22 giugno 2014 con Decisione n. 38 COM 8B.41 ha iscritto il sito "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

All'interno di tale Sito UNESCO, vengono individuate e distinte le Core zone, che coincidono con il Sito UNESCO medesimo, ovvero l'ambito territoriale iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale e le Buffer zone, che sono invece le zone tampone, ovvero le aree che circondano il sito iscritto, il cui utilizzo e sviluppo è legato a restrizioni e/o vincoli complementari, con il fine di garantire un maggior livello di protezione al sito medesimo. L'UNESCO, nelle Linee Guida Operative per l'applicazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale (artt. 103-104 e ss.), definisce la Buffer zone come *"un'area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità"*.

Il soprarichiamato sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" comprende 29 comuni in core zone, ora chiamate componenti del sito seriale, di seguito elencate:

Componente 1 "La Langa del Barolo",

Componente 2 "Il Castello di Grinzane Cavour",

Componente 3 "Le Colline del Barbaresco",

Componente 4 "Nizza Monferrato e il Barbera",

Componente 5 "Canelli e l'Asti spumante",

Componente 6 "Il Monferrato degli Infernot".

Le Buffer zone interessano il territorio di 99 comuni.

Complessivamente tra Core e Buffer zone sono interessati i territori di 100 comuni, di cui 1 soltanto in core, 28 in core e buffer zone e 71 soltanto in buffer zone.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 25-1158 del 9 marzo 2015, ha preso atto che l'avvenuto riconoscimento del sito comporta la necessità di dare avvio alle attività di conservazione, tutela e valorizzazione del sito stesso e del valore eccezionale riconosciutogli dall'UNESCO con la suddetta decisione del 22 giugno 2014.

Il Piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, in particolare, al comma 6 dell'articolo 33 "Luoghi ed elementi identitari", relativamente alla tutela del sopra citato Sito UNESCO, rinvia, in aggiunta a quanto già disciplinato

dal Piano stesso, ai contenuti di Linee guida operative, da predisporre dalla Giunta regionale come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei Comuni ricadenti nel sito e nella sua zona di protezione (buffer zone), allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente.

La Giunta regionale con deliberazione n. 26-2131 del 21 settembre 2015 ha approvato le “Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO”, che contengono criteri e indirizzi per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del sito medesimo e per armonizzare la disciplina urbanistico-edilizio-paesaggistica con quella agricola.

Tali Linee Guida stabiliscono i “processi di aggiornamento e revisione degli strumenti urbanistici ed edilizi locali” volti ad adeguare tali strumenti “in funzione dei contenuti definitivi della dichiarazione di eccezionale valore del sito e dei criteri su cui è stata fondata” e di processi diretti a supportare “i Comuni nella ricognizione dei valori del proprio territorio, ripercorrendolo e analizzandolo sotto i diversi aspetti, agricolo, naturalistico, culturale, percettivo e insediativo, allo scopo di identificare, sulla base dei risultati delle analisi, i diversi livelli di tutela da inserire nei Piani regolatori generali e nei Regolamenti edilizi, necessari a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli”.

Al fine di garantire un elevato livello di salvaguardia del paesaggio e di qualità dell'edificato nelle more del recepimento, all'interno dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, delle suddette Linee guida, con l'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 28/2015 è stato inserito il comma 1 bis all'articolo 4 della legge regionale n. 32/2008, ai sensi del quale è stato incluso, tra le competenze delle “Commissioni locali per il paesaggio”, anche l'esame dei progetti di interventi ricadenti nei territori dei comuni ricompresi nel sopra citato sito UNESCO e nelle relative aree di protezione, ancorché non vincolate, prevedendo l'espressione di un parere obbligatorio propedeutico alla realizzazione degli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento alle suddette Linee Guida, il parere della “Commissione locale per il paesaggio” è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. Scopo della previsione è quello di assoggettare a una valutazione preliminare sulla coerenza e sulla qualità progettuale ogni intervento che abbia un potenziale impatto paesaggistico sul territorio costituendo un importante ausilio per i comuni interessati, che, nelle more del recepimento delle Linee guida, possono garantire quell'elevato livello di salvaguardia del proprio paesaggio e di qualità dell'edificato che il riconoscimento mondiale di patrimonio dell'Umanità impone di conservare e tramandare.

L'iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO determina il suo riconoscimento quale bene di valore inestimabile e insostituibile, non solo per ciascuna Nazione, ma per l'umanità intera. La perdita o il deterioramento di uno qualsiasi di tali beni comporta l'impovertimento del patrimonio di tutti i popoli del mondo. Nel caso in cui l'eccezionale valore universale che ha giustificato l'iscrizione del bene nella suddetta Lista venga a mancare, il Comitato Mondiale può cancellare il bene dalla stessa.

In base ai Criteri UNESCO III e V, in relazione ai quali è avvenuto il riconoscimento, i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono stati riconosciuti in quanto costituiscono un paesaggio armonico di grande qualità estetica che comprende una molteplicità di elementi e manufatti, testimonianza della propria storia e delle pratiche professionali di eccellenza, tale da rappresentare un archetipo di paesaggio vitivinicolo europeo.

Anche sulla base delle “Linee guida Operative per l'attuazione della Convenzione per la tutela del patrimonio mondiale culturale”, ratificata a Parigi il 16 novembre 1972, sono assegnate allo Stato e alle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte precise responsabilità relativamente alla tutela e salvaguardia del sito.

In particolare i suddetti Enti devono presidiare ad assicurare la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale; adottare

linee politiche volte a dare al patrimonio una funzione nella vita della comunità; integrare la tutela del patrimonio nell'ambito dei programmi di pianificazione; attuare servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio; avviare studi scientifici e tecnici per individuare le azioni necessarie a neutralizzare i pericoli ai quali è esposto il patrimonio; adottare le necessarie misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie per tutelare il patrimonio; evitare misure che possano direttamente o indirettamente danneggiare il proprio patrimonio; fornire informazioni al Comitato per il patrimonio mondiale riguardo all'applicazione della Convenzione per il patrimonio mondiale e allo stato di conservazione dei beni.

2. LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO DEI PIANI REGOLATORI E DEI REGOLAMENTI EDILIZI ALLE INDICAZIONI DI TUTELA PER IL SITO UNESCO

Le Linee guida prevedono, tra le indicazioni da assumere nella revisione della strumentazione urbanistica comunale, ai fini del mantenimento dell'uso agrario e vitivinicolo del territorio in continuità con la tradizione storica colturale locale, ed in equilibrio con le componenti naturali, quanto segue:

- per le core zone “non è consentita la realizzazione di campi fotovoltaici a terra e di centrali a biomasse”, in coerenza con la D.G.R. n. 3-1183 del 14 ottobre 2010 e la D.G.R. n. 6-3315 del 30 ottobre 2012, relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energie;
- per le buffer zone, i campi fotovoltaici a terra e le centrali a biomasse, in coerenza con la D.G.R. n. 3-1183 del 14 ottobre 2010 e la D.G.R. n. 6-3315 del 30 ottobre 2012, gli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti e le attività estrattive, i depositi di sostanze pericolose o gli impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 334/1999, devono essere valutati in base alla carta della sensibilità visiva, descritta nell'obiettivo 4^a) “Valorizzazione dei belvedere, visuali e rapporti visivi”, evitandone la realizzazione nelle aree ad alta sensibilità visiva.

Attualmente di tutti i Comuni ricompresi nel Sito UNESCO circa il 75% ha avviato le procedure di adeguamento dei propri piani regolatori alle Linee guida, predisponendo le analisi paesaggistiche preliminari e avviando la successiva variante urbanistica, ma solo circa il 20% di essi, ha concluso le procedure di adeguamento con l'approvazione della variante urbanistica.

In sede di riconoscimento del Sito sono state individuate le caratteristiche per la cui conservazione nelle Linee guida sono dettate una serie di indicazioni, in particolare, all'interno dell'Obiettivo 1.a “Mantenimento dell'uso agrario delle terre e salvaguardia della risorsa suolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici” sono state richiamate le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 di individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (Linee guida FER).

3. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con D.C.R. n. 200-5472 del 15 marzo 2022, all'allegato 1, dedicato alle aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, dedica il box 4 alle aree inidonee e alle aree di attenzione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, indicando le tipologie di aree che, in quanto soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare

nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Il succitato box 4 per i Siti UNESCO prevede che, riguardo all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, le core zone sono aree inidonee all'installazione di tali impianti, mentre le buffer zone sono aree di attenzione per le quali si richiede la redazione di uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante, ferma restando, in caso di ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, la necessità di accompagnare il progetto con la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22.01.2004 n. 42".

4. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DEL 21 GIUGNO 2024

La recente normativa statale in materia di energia rinnovabile e, in particolare, il decreto legislativo n. 199/2021 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e successive modifiche, ha rivisitato il quadro normativo in materia senza tuttavia trovare ancora completa attuazione, in quanto all'articolo 20, commi 1 e 4, demanda alle Regioni la successiva individuazione delle aree idonee, in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", individuando già da subito, al comma 8, le aree da considerare idonee in attesa della successiva approvazione delle leggi regionali.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato D.M. 21 giugno 2024, in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del D.lgs. n. 199/2021, le Regioni, individuano con legge sul rispettivo territorio:

- a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199/2021;
- b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- c) superfici e aree ordinarie: le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n.199/2021.

5. L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SULLE C.D. "AREE IDONEE" EX LEGE

Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente in materia (cfr. sent. TAR Piemonte n. 820/2024), la necessaria unitaria lettura dell'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 integrato con le relative norme attuative, vigenti e in corso di approvazione, non riconosce una generalizzata facoltà di diretta utilizzazione di tutte le c.d. "aree idonee" *ex lege*. Proprio per le aree idonee, infatti, il relativo comma 1, lettera a) impone l'individuazione, a cura dei decreti interministeriali

attuativi, di *“modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili”*, mentre il successivo comma 3 impone che nella medesima sede si tenga conto delle *“esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici (...)”*, e il successivo comma 5 impone il rispetto del principio di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

In attesa dell'approvazione della legge regionale attuativa, la materia in questione non può rimanere priva di normazione di principio giacché, altrimenti, nelle aree idonee ex lege le regioni finirebbero per dover autorizzare l'installazione degli impianti senza limiti di copertura delle superfici, contravvenendo così alla chiara, seppur incompleta, indicazione della legislazione statale e di quella regionale di recepimento (cfr. altresì T.A.R. Umbria, I, 6.11.2023, n. 613).

La giurisprudenza amministrativa, nel solco tracciato da quella costituzionale, ritiene inoltre che, in materia di installazione ed esercizio di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003 e le Linee guida FER costituiscono, nella loro integrazione, un *corpus* normativo che assume valenza di principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore regionale.

6. INDICAZIONI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ AFFERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LE BUFFER ZONE DEL SITO UNESCO

Alla luce della normativa nazionale e regionale vigente, in coerenza con il PEAR e con le Linee guida UNESCO, il presente paragrafo fornisce indicazioni in merito alla verifica della compatibilità degli impianti fotovoltaici a terra, compresi gli impianti di tipo agrivoltaico, con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante per le zone di protezione esterna (buffer zone) del Sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", ferme restando le indicazioni del PEAR e delle Linee guida UNESCO per le core zone di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, al fine di garantire un elevato livello di salvaguardia del paesaggio.

In coerenza con le "Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO" e il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), i progetti relativi agli impianti fotovoltaici a terra, compresi gli impianti di tipo agrivoltaico, con riferimento alle buffer zone del sito UNESCO "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato", devono:

a. essere corredati da uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante. A tal fine le proposte d'intervento dovranno essere accompagnate da un dettagliato studio d'inserimento paesaggistico, comprensivo di una approfondita analisi di visibilità, rispetto ai punti belvedere e ai percorsi panoramici del contesto interessato dalle opere, da predisporre anche sulla base dei "suggerimenti per la redazione dell'analisi di visibilità" di cui al punto 2.5 delle "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO". Lo studio dovrà dimostrare la coerenza degli interventi rispetto al contesto interessato, verificando che le opere non interferiscono con:

- le visuali aperte dai principali punti di osservazione del paesaggio;
- l'apertura visiva lungo i percorsi panoramici;
- le assialità prospettiche e le emergenza dei fulcri visivi;

- la trama del paesaggio vitivinicolo tradizionale e quella dei crinali e dorsali collinari.

Lo studio dovrà considerare l'insieme delle relazioni visive tra core zone e buffer zone e tener conto degli effetti cumulativi che possano prodursi in relazione alle trasformazioni proposte e prevedere adeguati accorgimenti di mitigazione e compensazione paesaggistica.

Per gli interventi ricadenti in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 tale documentazione sarà parte integrante della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22.01.2004 n. 42".

b. essere sottoposti al parere obbligatorio della "Commissione locale per il paesaggio" di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 32/2008 nel rispetto dei termini del procedimento.

7. PERIODO TRANSITORIO

Le disposizioni di cui al presente documento non si applicano ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli che alla medesima data sono stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, e di eventuale valutazione ambientale.

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione n. 38 COM 8B.41 del 22 giugno 2014, con cui il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha iscritto il sito "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999.

Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*.

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Decreto ministeriale 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).

D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010).

D.G.R. 21 settembre 2015, n. 26-2131 "Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO".

Articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)".

Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con D.C.R. n. 200-5472 del 15 marzo 2022.

D.G.R. 31 Luglio 2023, n. 58-7356 (Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021).

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni).